

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta, oltre che dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dall'imposta municipale propria (IMU), anche dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, ha escluso dal campo di applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Atteso che la legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Considerato che:

- gli interventi di cui sopra sono di carattere obbligatorio e quindi applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare ulteriori disposizioni al riguardo;
- la principale novità introdotta in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), riguarda l'eliminazione dal campo di applicazione del tributo dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia dal possessore che dall'occupante (inquilino), fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9;

Considerato che l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il predetto termine, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il decreto del 07/12/2018 con il quale il Ministero dell'Interno ha stabilito il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019;

Rilevato che:

- l'art. 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, affida alla competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 dispone in merito alle competenze dell'organo consiliare per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Preso atto della deliberazione n. 62 adottata dal Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente in data 30/04/2016, esecutiva, con la quale sono state azzerate le aliquote TASI di tutte le fattispecie imponibili per l'anno 2016; così come confermata dalla deliberazione n. 9 adottata dal Consiglio Comunale in data 26/01/2017 e dalla deliberazione n. 6 adottata dal Consiglio Comunale in data 17/01/2018;

Ritenuto, nel generale e complessivo quadro della manovra inerente i tributi locali che viene attuata preliminarmente alla approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, di confermare, l'azzeramento delle aliquote relative alla componente TASI, per ogni tipologia di immobile;

Visti:

- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il Regolamento comunale per la disciplina della IUC vigente;
- il D.Lgs.n. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2019 e relativi allegati, tiene

conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

DATO ATTO che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:

- Il parere favorevole del dirigente del settore risorse umane e finanziarie in data \_\_\_\_\_, in merito alla regolarità tecnica.
- Il parere favorevole del dirigente del settore risorse umane e finanziarie in data \_\_\_\_\_, in merito alla regolarità contabile.
- Il parere favorevole del Segretario generale in data \_\_\_\_\_

#### D E L I B E R A

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare per l'anno 2019 l'esclusione dal campo di applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, e delle relative pertinenze, per tutte le categorie catastali;
3. di confermare l'azzeramento delle aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per tutti gli immobili diversi da quelli già esclusi dal campo di applicazione del tributo in questione, come evidenziato al precedente punto 2.;
4. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro i termini di legge;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune;

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli ....., contrari ....., astenuti ..... su ..... presenti e ..... votanti espressi in modo palese,

#### DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000.